

COMUNE DI TEOLO

STATUTO

Approvato con deliberazioni del C.C. del 31/10/1994 n. 66, 20/12/1994 n. 81 e 16/02/1995 n. 7 - Modificato all'art. 20, con deliberazione di C.C. n. 74 del 5/12/2000, CRC n. 12917 del 13/12/2000, esecutiva.

Modificato con deliberazione di C.C. n. 66 del 27/09/2007, esecutiva, il presente Statuto, a norma dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è entrato in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio effettuata dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di approvazione, e precisamente dal 7/12/2007.

1.TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Autonomia

1. La Comunità di Teolo è Ente Autonomo Locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della legislazione generale dello Stato e della Regione.

2. L'autonomia delle comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto redatto in conformità alla legislazione vigente.

ART. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione tra i quali, in particolare, la giustizia, la libertà, l'uguaglianza, la pace e la solidarietà tra i popoli.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

3. Il Comune, nell'ambito della propria programmazione, realizza le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio; richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di solidarietà; sostiene le espressioni delle identità culturali e storiche della popolazione; valorizza il proprio territorio delineandone uno sviluppo armonico e compatibile con l'ambiente.

4. Il Comune si propone, in particolare, di perseguire queste finalità:

a) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona che ha come perno fondamentale la famiglia e i suoi insostituibili valori etico-sociali.

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e cooperazione.

c) la valorizzazione delle realtà economiche e sociali esistenti nel proprio ambito geografico caratteristiche dell'area pianeggiante e delle zone collinari.

d) la tutela, la conservazione e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio allo scopo di garantire una migliore qualità della vita alla comunità.

e) la promozione di iniziative dirette al perseguimento di pari opportunità, alla considerazione della terza età e delle fasce sociali più deboli ed emarginate, alla formazione giovanile anche attraverso l'intervento del volontariato.

f) la realizzazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, pubblici, privati, produttivi, turistico-termali e delle necessarie infrastrutture.

g) la salvaguardia, nell'ambito delle proprie competenze, del diritto alla salute, attraverso idonei strumenti per la tutela della salubrità dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro, con preminente attenzione alla determinazione, conservazione e valorizzazione delle aree verdi.

ART. 3 - Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune promuove forme di cooperazione con altri Comuni ed Enti pubblici o di diritto pubblico che operano con diverse finalità nel proprio ambito geografico.
4. Il Comune intende perseguire le finalità previste dalla Legge Regionale n. 38/1989 istitutiva del Parco "Colli Euganei" nel rispetto delle proprie competenze.
5. Il Comune, data la sua particolare collocazione nel comprensorio euganeo-termale, intende operare per un equilibrato sviluppo turistico all'interno del proprio territorio nel rispetto delle essenziali caratteristiche ambientali. Allo scopo promuove forme di collaborazione con l'Azienda di Promozione Turistica competente e con le Associazioni di categoria operanti nel settore.
6. Il Comune individua nell'U.L.S.S. competente, nelle autorità di bacino relative a settori di intervento specifico, nei Consorzi o Aziende speciali di gestione dei servizi primari, gli organismi con i quali realizzare programmi operativi destinati a favorire lo sviluppo complessivo del territorio.
7. Il Comune di Teolo, nell'ambito dei poteri conferiti dalla Legge in materia di collaborazione fra Enti Locali, e nello spirito della Carta Europea dell'autonomia

locale, ricerca, tramite scambi culturali o altre forme di relazione permanenti, legami di amicizia, fraternità e solidarietà con Comuni di tutto il mondo.

ART. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Teolo, in Provincia di Padova, ha una superficie di Km². 32, parte in pianura, parte in collina. Confina con i Comuni di Abano Terme, Torreglia, Vò Euganeo, Rovolon, Cervarese S. Croce, Selvazzano Dentro.
2. Il territorio del Comune, sulla base di specifici dati di ordine storico-ambientale è costituito dai seguenti centri abitati: Castelnuovo, Teolo, Villa, Treponti, Bresseo, Praglia, S. Benedetto, S. Biagio, Feriole, Monterosso, Tramonte, Monteortone.
3. Il capoluogo è fissato nel centro abitato di Teolo.
4. Il Palazzo Civico, sede comunale è ubicato nel centro abitato di Treponti.
5. La modifica della denominazione dei centri abitati può essere disposta dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

ART. 5 -Insegne

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.
2. lo stemma, riconosciuto con D.P.C.M. n. 4008 del 24.11.1983, raffigura una colomba bianca recante un ramoscello d'ulivo, su fondo azzurro, tra foglie di quercia e d'alloro, sormontata da una corona.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma comunale per fini non istituzionali sono vietati, fatti salvi i patrocini eventualmente concessi dagli Organi competenti.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

ART. 6 – Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze
3. I verbali delle adunanze del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono sottoscritti dal presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

ART. 7 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune e rappresenta l'intera comunità.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
4. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 8 – Competenze ed attribuzioni

1. Le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità ed imparzialità.
3. Nella adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse necessarie.

5. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

ART. 9 – Composizione e funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di membri fissato dalla legge in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento.
2. il Funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento approvato dallo stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti che ne disciplina anche la convocazione e la presidenza.
3. Il regolamento prevede, in particolare, il numero di membri necessari per la validità delle sedute, nel rispetto dell'art. 38. comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.

ART. 10 – Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco neo eletto convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve effettuare la convalida degli eletti. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione di quest'ultimo al Consiglio dei componenti della Giunta e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco e con la discussione ed approvazione del documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo.

4. Tale seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostantive si discute.
5. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 11 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti. Per casi particolari o singoli argomenti, il Consiglio istituisce Commissioni temporanee o speciali.
2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare permanente per l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali. Questa Commissione provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

ART.12 - Competenze delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno competenza consultiva per tutti gli atti sottoposti al loro esame.
2. Le Commissioni esaminano preventivamente proposte di provvedimenti e svolgono studi su incarico degli Organi competenti ovvero su propria iniziativa secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, avvalendosi eventualmente della collaborazione del personale comunale e/o di esperti nominati specificatamente.

ART. 13 – Consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato conservando piena libertà di espressione e di voto.
4. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopracitati.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono disciplinate dalla legge.

ART. 14 - Diritti dei Consiglieri

1. Sono inerenti al mandato di ciascun consigliere:
 - a. il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione consigliere;
 - b. la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di delibera e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal Regolamento;
 - c. il diritto di ottenere da tutti gli Organi e uffici comunali, dagli Enti, dalle Aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni e i documenti necessari per l'espletazione del proprio mandato; il diritto di

- accesso è esercitato senza pregiudizio della funzionalità degli uffici secondo modalità stabilite da apposito regolamento;
- d. l'esercizio dell'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri, i Consiglieri Comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
 3. Il Regolamento disciplina le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.
 4. Al Sindaco e agli amministratori del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete, a carico del bilancio del Comune, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, purché siano stati assolti con sentenza passata in giudicato o prosciolti prima del dibattimento.
 5. La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti dei Consiglieri comunali che siano coinvolti in ogni tipo di giudizi per fatti o cause connessi con l'adempimento di specifici incarichi formalmente loro conferiti.

ART. 15 - Doveri dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

5. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 3, il Sindaco, d'ufficio o su istanza di qualsiasi Consigliere o di qualunque elettore del Comune, avvia entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza . A tal fine rivolge invito al Consigliere, a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.

6. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine per presentare le giustificazioni delle assenze, si pronuncia; nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso Consigliere , dichiara la decadenza procedendo alla surroga.

7. La deliberazione con cui viene esaminata ed eventualmente dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il Consigliere, sulla cui decadenza si deve deliberare, può partecipare alla discussione e alla votazione dell'atto deliberativo.

8. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

9. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 16 - Gruppi Consiglieri

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento ed eleggono il loro capogruppo.
2. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi, nonché l'eventuale creazione della "Conferenza dei Capigruppo" sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 17 - Deliberazioni del Consiglio Comunale

Articolo abrogato

ART. 18 - Giunta Comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. Compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze del Sindaco.
3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, della efficienza e della ottimizzazione economica.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
5. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.

ART. 19 - Nomina e composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta dal Sindaco stesso, che la presiede, e da almeno quattro e non più di sei Assessori, fra cui un Vice-Sindaco.
2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza, sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco può nominare fino a due Assessori anche fra i cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di Vicesindaco.
4. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità delle sedute del Consiglio comunale.

ART. 20 - Durata in carica della Giunta comunale – Cessazione dalla carica di singoli assessori

1. La Giunta comunale rimane in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
2. La Giunta comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco.
3. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a. morte;
 - b. dimissioni;
 - c. revoca.
4. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 21 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o chi ne fa le veci che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta esercita collegialmente la propria attività.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta stessa o il Sindaco ritengano opportuno sentire. Prima della votazione i soggetti estranei dovranno assentarsi dalla sala delle riunioni.

5. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal vicesindaco o, in caso di sua assenza, dall'assessore anziano.
6. L'anzianità degli assessori è determinata dall'anzianità anagrafica.

ART. 22 - Attribuzioni della Giunta

1. Spetta alla Giunta adottare gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle sue attribuzioni di governo:
 - a) esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e regolamenti;
 - b) propone al Consiglio i regolamenti e gli argomenti su cui deliberare;
 - c) approva gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale con allegata la relazione revisionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;
 - d) adotta lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, con esclusione dei progetti in varianti al P.R.C. la cui approvazione è attribuita dalla legge al Consiglio; approva le varianti ai progetti di lavori pubblici che non rientrino nelle competenze del responsabile del servizio;
 - e) adotta i piani urbanistici attuativi;
 - f) approva i protocolli d'intesa o convenzioni con Comuni, Provincia ed altri enti che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedano specifiche forme di consultazione degli enti contraenti e che comunque non costituiscano atti fondamentali di indirizzo politico ricadenti nella competenza del Consiglio comunale;
 - g) approva il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi – P.E.G. – con cui determina e affida ai responsabili dei servizi e al direttore generale, ove nominato, gli obiettivi gestionali ai fini dell'attuazione dei programmi approvati annualmente dal consiglio con il bilancio di previsione; stabilisce il grado di

importanza degli obiettivi gestionali individuando le priorità; vigila sul conseguimento degli obiettivi ed adegua gli stessi nel corso dell'esercizio finanziario;

- h) fissa le aliquote e le tariffe dei tributi comunali nel rispetto dei relativi regolamenti, fatte salve quelle attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio comunale;
- i) determina la tariffa per la fruizione dei beni e servizi comunali nel rispetto della disciplina generale fissata dal Consiglio;
- j) adotta d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio comunale, le variazioni di bilancio;
- k) autorizza l'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo dei fondi vincolanti;
- l) dispone l'utilizzo del fondo di riserva;
- m) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- n) approva la dotazione organica, il programma triennale ed il piano annuale del fabbisogno di personale; costituisce la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dipendente e autorizza la stessa alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi;
- o) costituisce la delegazione di parte pubblica abilitata alla concertazione nelle materie previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale delle Autonomie Locali;
- p) autorizza la mobilità di personale da o verso l'ente quando tale mobilità di copertura del posto non sia già prevista nel programma di fabbisogno del personale;
- q) esprime il proprio parere in ordine alla revoca del Segretario comunale;
- r) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili;
- s) definisce i criteri generali ovvero quantifica l'entità delle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi ed interventi economici di qualsiasi genere a favore di enti e

persone quando l'apposito regolamento comunale non abbia stabilito le modalità della loro quantificazione;

- t) promuove e resiste alle liti, provvedendo alle nomine del legale, nonché concilia e transige nell'interesse del Comune;
- u) approva il programma e impartisce indirizzi, ovvero definisce le modalità di realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili, non previste nel P.E.G.;
- v) adotta gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
- w) provvede alle proposte di rettifiche IRPEF.

ART. 23 - Deliberazioni della Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti favorevoli sui contrari. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione dei verbali dell'adunanza.
4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente della Giunta.

ART. 24 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'amministrazione comunale, ha la rappresentanza generale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture Amministrative.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART. 24 bis - Incarichi e deleghe del sindaco quale capo

dell'amministrazione

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori a sovrintendere determinati settori omogenei dell'attività dell'amministrazione o a specifici progetti con delega a firmare gli atti rientranti nelle materie di rispettiva competenza che non impegnino il Comune verso l'esterno, e che comunque non rientrino nelle competenze gestionali spettanti ai responsabili dei servizi.
2. Gli incarichi e le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
3. Gli assessori delegati riferiscono al sindaco e alla giunta in ordine all'attività svolta.
4. Il Sindaco, fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze dei responsabili di servizio, può affidare con proprio atto ad uno o più consiglieri comunali, compiti di studio, approfondimento e ricerca, su specifici argomenti definendone gli ambiti e le modalità di svolgimento con l'obbligo da parte dell'incaricato di riferire al Sindaco e alla Giunta sull'attività svolta.

ART. 25 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza legale del Comune, fatti salvi i casi in cui la stessa è attribuita dalla legge ai responsabili dei servizi;
- b) rappresenta il Comune in giudizio sia come attore che come convenuto; può delegare, con proprio atto, la rappresentanza processuale ai responsabili dei servizi;
- c) nomina e revoca i componenti la Giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione, secondo quanto previsto al successivo art.
- d) coordina l'attività degli Assessori e ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma amministrativo;
- e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori e sottoporli all'esame della Giunta;
- f) impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;
- g) ha la facoltà di delega in conformità alle leggi statali vigenti;
- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- i) indice la conferenza dei servizi per interventi di competenza del comune, ove la legge non attribuisca tale competenza al responsabile del servizio del procedimento;
- j) assume attività di iniziativa e raccordo con gli organismi di partecipazione;
- k) costituisce l'ufficio elettorale comunale in occasione di consultazioni elettorali;
- l) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- m) adotta le ordinanze previste dalla legge;

- n) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Deve effettuare le nomine e le designazioni entro 45 giorni dal suo insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Le nomine e le designazioni da parte del Sindaco dovranno assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna;
- o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- p) nomina il segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunale e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio;
- q) può conferire al segretario comunale le funzioni di Direttore generale;
- r) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- s) presenta istanze allo stato, alla Regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al Comune;
- t) concede il patrocinio del Comune;
- u) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

ART. 26 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- d) collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni.
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- f) impartisce direttive al servizio di polizia municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

ART. 27 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla sua convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- c) esercita funzioni di direzione dei lavori e i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) risponde, entro trenta giorni dal ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno con le modalità previste nel regolamento.

ART. 28 - Attribuzioni del Sindaco come Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- c) sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto;
- e) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.

2) Le funzioni di Ufficiale di Governo possono essere delegate secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 29 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

**ART. 30 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del
Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale; determinano lo scioglimento del consiglio e la contestuale nomina di un Commissario Per presentazione al Consiglio si intende la manifestazione di volontà espressa durante una seduta del Consiglio comunale ovvero esplicita in un documento scritto indirizzato al Consiglio comunale ed acquisito al protocollo del Comune.
3. Il Segretario comunale dà comunicazione al Prefetto della presentazione al Consiglio delle dimissioni del Sindaco.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ART. 31 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
2. il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per impedimento permanente , rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
3. Nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

ART. 31 bis - divieti di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 31 ter - obbligo di astensione degli amministratori

1. Il Sindaco, gli Assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma 1° comporta l'allontanamento dell'Amministratore dal luogo delle riunioni durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'Obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori

pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

TITOLO III

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Capo I - Uffici

ART. 32 – Principi e criteri direttivi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del Comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di dare costantemente attuazione ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed agli indirizzi operativi stabiliti dalla Giunta.
4. La struttura organizzativa comunale si articola in unità organizzative in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna e la individuazione delle relative responsabilità.
5. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa, i rapporti fra le stesse e con gli organi di governo.
6. Le unità organizzative coordinate dal Segretario nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
7. Per progetti determinati possono essere costituite unità di progetto cui è preposto un responsabile nominato dal Sindaco.

ART. 33 - Gestione

Articolo abrogato

ART. 34 - Responsabili dei Servizi

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. Svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, avvalendosi delle risorse economiche, umane e strumentali loro assegnate.
3. Partecipano alla definizione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici, sviluppando proposte ed intervenendo attivamente nei momenti di impostazione delle politiche programmatiche poste in atto dagli organi politici.
4. Sono responsabili del conseguimento degli obiettivi e dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
5. Adottano gli atti di gestione nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa dell'attività svolta dall'unità organizzativa cui sono preposti.

.ART. 35 - Reclutamento del personale -

Incarichi a contratto

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le competenze, sono stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e da singoli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente .

2. Il regolamento disciplina il reclutamento del personale; nelle more della relativa adozione, trova applicazione la normativa statale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5. Spetta alla Giunta comunale avvalersi, con apposita deliberazione motivata, della facoltà prevista al comma 4, conformemente alla disciplina contenuta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, ai sensi dell'art. 110, comma 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Capo II -

Segretario Comunale – Direttore - Vicesegretario

ART. 36 – Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

ART. 37 – Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo che il sindaco abbia nominato il Direttore generale;
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

ART. 38 - Attribuzioni consultive

Articolo abrogato

ART. 39 - Attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento

Articolo abrogato

ART. 40 - Attribuzioni di legalità e garanzia

Articolo abrogato

ART. 40 bis – Direttore generale

1. E' consentito procedere alla nomina del Direttore generale, al di fuori della dotazione e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila

abitanti. In tal caso il Direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune disciplina le modalità di nomina, revoca e il contenuto della convenzione. Con l'atto di nomina vengono definiti i rapporti tra Segretario comunale e Direttore generale.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

ART. 41 - Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vicesegretario deve essere in possesso del titolo di studio richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

TITOLO IV

IL CONTROLLO SUGLI ATTI

ART. 42 - Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità

Articolo abrogato

ART. 43 - Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del

Bilancio

Articolo abrogato

ART. 44 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio nella sede dell'Ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

TITOLO V

SERVIZI

ART. 45 - Principi generali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed espletamento di attività rivolte a realizzare fini di utilità sociale o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini e del criterio di decentramento.
2. Per la gestione dei pubblici servizi, il Comune si avvale di istituzioni, aziende speciali, società e concessionari, salvo il caso in cui le caratteristiche del servizio da erogare non rendano necessaria e conveniente la gestione in economia.
3. La scelta tra le varie forme organizzative previste dalla legge viene effettuata, sulla base dei principi dalla legge stessa sanciti, come segue:
 - a) istituzione - per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - b) concessione a terzi - per servizi di natura temporanea o frazionata, con particolare riferimento all'ipotesi in cui, per l'istituzione di quel servizio, si renda

necessario un investimento i cui costi possano essere finanziati, in tutto o in parte, con i proventi della gestione;

c) azienda speciale - per servizi di rilevanza economica e imprenditoriale rivolti direttamente ai cittadini o di supporto specialistico e tecnico all'Ente, anche accorpendo più servizi per realizzare economia di gestione;

d) società per azioni a prevalente capitale pubblico locale - per le medesime attività di cui sopra quando però si ravvisi l'opportunità di far partecipare altri soggetti pubblici o privati;

e) in economia - per l'esercizio di servizi di modeste dimensioni, ovvero quando la legge preveda la gestione diretta da parte dell'Ente, ovvero quando valutazioni d'ordine economico ne accertino la convenienza.

4. Per la definizione della forma di gestione del servizio, dovranno essere effettuati studi preliminari che tengano conto dei seguenti fattori: obiettivi e utenza interessata, organizzazione della struttura esistente o da attivare, aspetti economici e finanziari.

5. I bilanci delle aziende e delle istituzioni del Comune, nonché delle società per azioni costituite ai sensi del presente articolo, vengono certificati dai medesimi soggetti previa procedura concorsuale tra quelle iscritte nell'Albo istituito ai sensi del D.P.R. n. 136 del 31.3.1975.

6. Nell'ambito della struttura comunale, è individuato un ufficio per il rilevamento, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi all'andamento delle partecipazioni comunali da fornire all'amministrazione.

ART. 46 - Gestione di aziende e di istituzioni.

1. Il Consiglio Comunale procede alla nomina degli Amministratori di aziende e istituzioni.

2. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e di Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

L'azienda speciale prevede all'interno del proprio Statuto un organo di revisione del proprio bilancio. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

3. L'ordinamento e il funzionamento dell'azienda speciale e della istituzione sono disciplinati da appositi statuti e regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri stabilito dal proprio statuto, è nominato dal Consiglio Comunale tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata esperienza di amministrazione. Durata in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e sbriga tutti gli affari dell'azienda fino alla elezione del nuovo organismo di gestione.

5. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.

6. Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati su proposta motivata della Giunta o di un quinto dei Consiglieri Comunali e verranno sostituiti sulla base di un documento programmatico che contenga la lista dei nuovi candidati al Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio Comunale conferisce all'azienda e all'istituzione il capitale di donazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

ART. 47 - Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività ai principi dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri Enti pubblici interessati.

2. Il Comune, per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni o con la Provincia apposite

convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia. La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione da parte del Consiglio Comunale, dello statuto e di una convenzione. Al consorzio si applicano le norme previste dalla legge per le aziende speciali e le norme di statuto.

4. Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta dei servizi e l'espletamento di funzioni, il Consiglio comunale, verificate l'opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può costituire una unione fra i Comuni contermini.

5. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nella attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità della azione amministrativa, nonché finanziamenti e ogni altro adempimento connesso. Per le medesime finalità il Comune può richiedere che la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate qualora, nella definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 48 - Accesso agli atti amministrativi

1. I cittadini collaborano all'amministrazione del Comune sia come individui sia attraverso le libere forme associative, contribuendo alla fase di impostazione delle decisioni che gli Organi Collegiali dovranno assumere su temi aventi interesse rilevante per la comunità.
2. Il Comune, allo scopo di rendere noto alla popolazione le attività amministrative intraprese, individua forme di collaborazione con gli organi di informazione in generale e con realtà locali che si occupano di comunicazione sociale. Inoltre prevede l'istituzione di un bollettino comunale al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa e di rendere concreta la partecipazione della cittadinanza.
3. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi vigenti, approva un regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.

ART. 49 - Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'attività, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa e attuata dal Consiglio o dalla Giunta o dalle Commissioni Consiliari, anche su invito delle associazioni.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali. Inoltre assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del turismo, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi o con consulte appositamente create tra i gruppi operanti nei settori sopracitati, apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, pur nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca la democratica eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

ART. 50 - Comitati di centri abitati

1. Al fine di favorire la fattiva partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune sono istituiti appositi Comitati dei centri abitati.

2. I Comitati dei centri abitati hanno funzione consultiva e propositiva e sono disciplinati, quanto allo loro costituzione, organizzazione e funzionamento, dal presente statuto e da apposito regolamento di attuazione.

3. Può essere costituito un Comitato per i centri abitati di Castelnuovo, Teolo e Villa; uno per i centri abitati di Treponti e Bresseo; uno per i centri abitati di S. Benedetto, S. Biagio, Praglia e Feriole; uno per i centri abitati di Tramonte, Monteortone e Monterosso.

4. I Comitati dei centri abitati sono composti da un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di nove e sono presieduti da un delegato che ne ha la rappresentanza.
5. I Membri dei Comitati dei centri abitati e il delegato sono eletti dai cittadini dei centri abitati, riuniti in assemblea generale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.
6. Possono essere eletti membri dei Comitati dei centri abitati e delegati dei Comitati i cittadini dei rispettivi centri abitati in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
7. La carica di membro dei Comitati dei centri abitati e di delegato è incompatibile con quella di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale.
8. Sono elettori tutti i cittadini dei rispettivi centri abitati che hanno il diritto di eleggere il Consiglio Comunale.
9. I Comitati dei centri abitati durano in carica fino alla decadenza del Consiglio Comunale.
10. I Comitati dei centri abitati sono dotati di autonomia organizzativa interna.
11. Il coordinamento fra le attività dei Comitati dei centri abitati e l'Amministrazione Comunale è affidato al Sindaco o ad un consigliere da lui delegato.

ART. 51 - Consultazione popolare

1. La consultazione della popolazione del Comune, indetta esclusivamente dal Consiglio Comunale, ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli Organi comunali, su materie di specifico interesse territoriale.
2. La consultazione riguarda generalmente l'intera popolazione oppure gli abitanti di una frazione, singole categorie o gruppi sociali.

3. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale. Il Comune assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica delle operazioni consultorie.

4. La consultazione può avvenire attraverso Referendum o a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

ART. 52 - Referendum consultivo

1. L'Amministrazione comunale riconosce il Referendum consultivo come strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione; deve inoltre essere significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il Referendum consultivo sulle seguenti materie:

a) tributi e tariffe;

b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un Referendum, non è ammessa la proposizione di altra consultazione popolare sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato su iniziativa del Consiglio Comunale o proposto dal 15% dei cittadini elettori residenti nel Comune.

6. Hanno diritto di partecipare al Referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Per l'ammissibilità dei requisiti referendari e quindi sulla conseguente indizione del Referendum consultivo è istituita un'apposita Commissione Consiliare, eventualmente integrata da esperti e dal Segretario Comunale, che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte.

8. L'ammissibilità del Referendum è successivamente deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio che ne fisserà la data di svolgimento.

9. La consultazione referendaria avverrà presso le normali sedi elettorali e si riterrà valida se avrà votato oltre il 50% del corpo elettorale. Tutte le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata festiva o prefestiva.

10. Qualora più Referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

11. Il Referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell'apposita Commissione, qualora il Consiglio Comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del Referendum o per scioglimento del Consiglio Comunale.

12. Non possono essere svolti Referendum consultivi sei mesi prima dello scioglimento naturale del Consiglio Comunale.

13. Le modalità di svolgimento del Referendum dovranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

14. Comunque, entro trenta giorni, l'esito del Referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e i risultati saranno resi noti con adeguata pubblicità alla popolazione.

ART. 53 - Istanze - Petizioni - Proposte

1. Le istanze, petizioni o proposte di singoli cittadini o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà

informazione alla Giunta e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici e delle Commissioni Consiliari.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazione.

ART. 54 - Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

3. E' compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco, nonché agli altri organi competenti, Consiglio o Giunta, i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Il Difensore Civico è tenuto a relazionare annualmente al Consiglio sulla propria attività.

3 bis. Il Difensore Civico esercita altresì le funzioni di controllo eventuale sulle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale previsto dall'art. 127 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

4. E' dovere del Sindaco e degli altri Organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.

5. Il Difensore Civico dovrà essere individuato tra persone che offrano la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, nonché di imparzialità ed obiettività di giudizio.

6. Il Consiglio può revocare l'incarico al Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza con la medesima maggioranza prevista per le elezioni.

7. Spettano al difensore civico indennità, diarie e rimborsi secondo quanto previsto dal Consiglio Comunale. Sarà compito dell'Amministrazione fornire la struttura organizzativa indispensabile all'espletamento del suo mandato.

ART. 55 - Incarico pluricomunale

1. Il Consiglio comunale, in alternativa a quanto previsto al precedente art. 54, può deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri l'adesione al servizio di Difensore civico istituito o da istituire a livello sovracomunale dalla Provincia o da altri Comuni, approvando apposita convenzione per la gestione associata delle funzioni, anche in deroga alla disciplina relativa al Difensore civico comunale.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

ART.56 - Finanza Locale

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.

2. La potestà impositiva si esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge..

3. Con il Regolamento di contabilità il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla normativa statale con modalità organizzative ritenute adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

4. Il Consiglio Comunale in relazione alla programmazione e agli obiettivi perseguiti, indica strumenti di contabilità economica ed effettua il controllo interno di gestione.

ART. 57 - I Revisori del Conto

1. I Revisori del Conto hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta e, se richiesto potranno esprimere pareri.

TITOLO VII BIS

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 57 Bis ambito di applicazione

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, salva diversa disposizione di legge.
3. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono approvati dalla Giunta comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva la dichiarazione di immediata eseguibilità degli stessi.
4. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 58 Articolo abrogato

ART. 59 Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Regione, è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.